REGOLAMENTO (CEE) N. 1052/75 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71 relativo alle modalità di determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/74 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6, e l'articolo 27,

considerando che le modalità di determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti sono state fissate con regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione, del 28 maggio 1971 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3561/73 (4);

considerando che con regolamento (CEE) n. 1051/75 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3326/74 che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1975 nel settore dei prodotti della pesca (5) sono stati fissati prezzi di riferimento per la maggioranza dei prodotti elencati nell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 2142/70; che occorre pertanto stabilire le modalità di determinazione dei prezzi d'entrata per tali prodotti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2142/70; che, in base all'esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 1109/71, occorre estenderne l'applicazione ai summenzionati prodotti; che occorre inoltre estendere l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1109/71 a tutti i prodotti dell'allegato IV, lettera B, e dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70;

considerando che, ai fini della determinazione dei prezzi d'entrata per i prodotti in oggetto, è necessario ampliare l'elenco dei mercati o porti d'importazione rappresentativi della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1109/71 è sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione dei prezzi d'entrata dei prodotti elencati nell'allegato I A e C, nell'allegato II e nell'allegato IV B del regolamento (CEE) n. 2142/70, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuno di detti prodotti e per ciascun mercato o porto d'importazione, rappresentativo:

— i corsi giornalieri rilevati per ciascuna categoria di qualità o ciascuna presentazione dei prodotti oggetto di rilevazione;
— la provenienza dei prodotti;
— la fase di commercializzazione nella quale i corsi sono stati rilevati;
— i quantitativi che sono stati oggetto di rilevazione, distinguendo per ciascun prodotto le varie categorie di qualità o le presentazioni».

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1109/71 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.
(2) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 3.
(3) GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 18.
(4) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 64.
(5) Vedasi pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Mercati e porti d'importazione rappresentativi

BELGIO :	
Prodotti freschi :	Ostende
Prodotti congelati :	—
GERMANIA :	
Prodotti freschi :	Bremerhaven Cuxhaven Hamburg Kiel
Prodotti congelati :	Bremerhaven Cuxhaven Hamburg Kiel
DANIMARCA :	
Prodotti freschi :	Hirtshals Skagen
Prodotti congelati :	—
FRANCIA :	
Prodotti freschi :	Bordeaux Boulogne-s/Mer Concarneau Halles de Rungis Lorient Marseille
Prodotti congelati :	Tutti i mercati e tutti i porti
IRLANDA :	
Prodotti freschi :	—
Prodotti congelati :	—
ITALIA :	
Prodotti freschi :	—
Prodotti congelati :	—
PAESI BASSI :	
Prodotti freschi :	IJmuiden Scheveningen
Prodotti congelati :	IJmuiden Scheveningen
REGNO UNITO :	
Prodotti freschi :	Grimsby
Prodotti congelati :	Grimsby/Hull